

LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2023, N.6

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 18 GIUGNO 2004, N. 13 (ADESIONE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA ALLA FONDAZIONE ITALIA-CINA)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

INDICE

- Art. 1 Modifica al titolo della legge regionale n. 13 del 2004
- Art. 2 Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004
- Art. 3 Modifica all'articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004
- Art. 4 Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004
- Art. 5 Clausola valutativa
- Art. 6 Entrata in vigore

Art. 1

Modifica al titolo della legge regionale n. 13 del 2004

1. Nel titolo della legge regionale 18 giugno 2004, n. 13 (Adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina) le parole: "alla Fondazione Italia-Cina" sono sostituite dalle seguenti: "a Italy China Council Foundation ICCF ETS".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004

1. L'articolo 1 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:

"Art. 1

Autorizzazione

1. Ai sensi dell'articolo 64 della legge regionale 31 marzo 2005, n. 13 (Statuto della Regione Emilia-Romagna) la Regione Emilia-Romagna è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, a Italy China Council Foundation ICCF ETS quale trasformazione della Fondazione Italia-Cina.

2. Italy China Council Foundation ICCF ETS in base al proprio statuto non ha scopo di lucro. Per finalità di utilità generale e con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra Italia e Cina, nel rispetto dei rapporti internazionali esistenti, essa

promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche ed attua gli altri interventi stabiliti dal proprio statuto.”.

Art. 3

Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004

1. Il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale n. 13 del 2004 è sostituito dal seguente:

“1. La partecipazione della Regione Emilia-Romagna a Italy China Council Foundation ICCF ETS è condizionata al possesso della personalità giuridica autonoma, nonché al perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 2.”.

Art. 4

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004

1. Al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 le parole: “dall’articolo 8 dello” sono sostituite dalla seguente: “dallo”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 13 del 2004 le parole: “dall’articolo 8 dello” sono sostituite dalla seguente: “dallo”.

Art. 5

Clausola valutativa

1. L’Assemblea legislativa esercita il controllo sull’attuazione della presente legge e ne valuta i risultati. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta alla competente commissione assembleare una relazione sull’attività svolta.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 23 giugno 2023

STEFANO BONACCINI